

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969

(27^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (716) (D'iniziativa del deputato Alessi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 395, 401, 404, 405, 406, 409, 410, 411
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	398, 400, 401, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411
FENOALTEA, relatore	395, 401, 403, 404, 406, 408, 409, 410
FILETTI	397, 398, 399, 404, 405, 409, 410, 411
FINIZZI	403
LUGNANO	400, 401, 405
MARIS	398, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411
MONTINI	403, 409
PETRONE	402, 404
SALARI	410
TOMASSINI	399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 409
TROPEANO	409
ZUCCALÀ	402, 405, 408, 409

La seduta ha inizio alle ore 17,25.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Falcucci, Fe-

noaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano, Valsecchi Pasquale, Venturi Giovanni e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento i senatori Bardi e Leone, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Caleffi e Lombardi.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Alessi: « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (716) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FENOALTEA, relatore. Onorevoli colleghi, fin dall'inizio dell'attività del Par-

lamento repubblicano fu ravvisata la opportunità di garantire con norme di legge il godimento delle ferie degli avvocati e dei procuratori, godimento reso aleatorio dall'esistenza di termini processuali, che naturalmente possono maturare in ogni tempo.

Fu così che fin dalla prima legislatura, ad opera del collega senatore Bisori, venne presentato un disegno di legge dal titolo: « Ferie degli avvocati e procuratori », disegno di legge che non giunse però all'approvazione per fine della legislatura. Altre proposte furono presentate nella seconda e nella terza legislatura con uguale esito. Durante la quarta legislatura ebbe sorte migliore una proposta di analogo oggetto del deputato onorevole Cacciatore, proposta che divenne la vigente legge n. 818 del 14 luglio 1965, la quale, nella sua parte sostanziale, che è contenuta nell'articolo primo, così dispone: « Il decorso dei termini processuali scadenti tra il primo agosto e il 15 settembre è sospeso di diritto fino a quest'ultima data ».

Fu sufficiente una brevissima esperienza per constatare che la formulazione di tale articolo era assai infelice in quanto prestava il fianco ad interpretazioni del tutto discordanti: prima di tutto, il termine processuale non meglio specificato lasciava dubitare che la norma si applicasse alle giurisdizioni amministrative; inoltre la dicitura « scadenti tra il primo agosto e il 15 settembre... è sospeso di diritto fino a quest'ultima data », faceva sì che in pratica tutti i termini, che maturavano tra il primo agosto e il 15 settembre, scadessero il 16 settembre, e ciò rendeva puramente illusorio il conseguimento del fine che il legislatore si era proposto.

Sorse così la necessità di modificare questa disposizione e a tal fine vennero presentate in Senato due proposte di legge, una del senatore Alessi e una del senatore Trabucchi, mentre era giacente una terza proposta di legge del senatore Pace presentata prima della pubblicazione della legge di cui testè ho dato lettura. Durante la scorsa legislatura le tre proposte di legge furono discusse congiuntamente e ne uscì un testo che questa Commissione approvò all'unanimità, testo che fu trasmesso alla Camera senza che essa giungesse ad approvarlo prima della fine della legislatura.

All'inizio di questa legislatura l'ex senatore Alessi, eletto deputato, ha presentato alla Camera un disegno di legge avente per contenuto l'identico testo che questa Commissione aveva approvato allora, ed è proprio tale testo, che nella parte sostanziale è rimasto invariato, che la Camera ha approvato e ci ha trasmesso. In virtù di detto testo la norma sostanziale contenuta nell'articolo primo non sembra prestare il fianco a quelle difficoltà di interpretazione, cui aveva dato luogo la legge vigente, la quale ultima aveva visto interpretazioni del tutto contrastanti tra tribunale e tribunale e tra corti di appello, con enorme danno delle parti litiganti.

Il disegno di legge che abbiamo dinanzi recita: « Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione »; quindi applica il vero e proprio concetto di sospensione che è noto a tutti e aggiunge, poi, a maggiore specificazione: « Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ».

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 101 del Codice di procedura penale ».

L'articolo 2 fa salva la possibilità, quando si tratti di imputati detenuti, di rinunciare alla sospensione di cui all'articolo primo, sempre che l'imputato stesso o il suo difensore dichiarino che non intendono valersi della sospensione. Qualora poi, per il secondo comma dell'articolo 2, vi sia pericolo di prescrizione del reato, il giudice può, con ordinanza motivata non impugnabile, dichiarare l'urgenza del processo e in tal caso la sospensione non si applica.

L'articolo 3 sottrae alla sospensione quelle controversie che sono normalmente ritenute di particolare interesse per le parti litiganti meno abbienti, o comunque di carattere urgente, come ad esempio i procedimenti cautelari, le cause di sfratto in materia fallimentare o comunque quelle in cui il ritardo nella trattazione causerebbe grave nocumento alle parti. Sono anche sottratte alla sospensione le controversie contemplate

negli articoli 429 e 459 del Codice di procedura civile, cioè quelle in materia di lavoro e di previdenza e assistenza.

L'articolo 4 dispone l'applicazione degli articoli 2 e 3 alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

In fine, in materia amministrativa, in virtù dell'articolo 5, la sospensione non si applica al procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Onorevoli colleghi, le disposizioni sono abbastanza chiare perchè io debba ulteriormente illustrarle. Mi limito a fare presente che esiste la necessità di approvare questo testo, così come lo propongo o in altro modo che la Commissione vorrà, senza gravi ulteriori ritardi, in quanto la legge che esiste, quella del 1965, è difettosa e nuoce alle parti litiganti.

F I L E T T I. A prima vista il nuovo disegno di legge sembrerebbe avere solo una portata interpretativa della legge 14 luglio 1965, n. 818; ma se guardiamo attentamente il contenuto dell'articolo 1 del nuovo disegno di legge ci si accorge che si tratta di una norma innovativa in quanto la precedente legge si riferisce alla sospensione dei termini che maturano entro quel determinato periodo di tempo, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. La nuova legge si riferisce — invece — anche ai nuovi termini che vengono a scadere successivamente a questo periodo di tempo e praticamente sospende il decorso di questi termini, sia che maturino entro il 15 settembre, sia che scadano successivamente.

A me pare che una disciplina siffatta possa portare a delle conseguenze piuttosto gravi nell'espletamento delle attività processuali, perchè ad esempio, se noi facciamo riferimento all'articolo 163-bis del Codice di procedura civile (e cioè facciamo riferimento ai termini a comparire), noi troviamo che molti di questi termini sono superiori ai 45 giorni, così che, ad esempio, allorché deve convenire in giudizio persona che risieda al di fuori del distretto della corte

di appello o che risieda all'estero, praticamente il termine non sarà più di 60 giorni o di 90, o di 180, ma verrà automaticamente aumentato di 45 giorni, il che potrà portare a degli inconvenienti nell'espletamento delle varie attività.

D'altra parte io penso che la *ratio legis* è quella di garantire, di assicurare al procuratore legale, al difensore, all'avvocato un periodo di riposo, e questo periodo di riposo si è voluto indicare in un determinato tempo, dal 1° agosto al 15 settembre. Il sospendere tutti i termini, anche quelli maturandi, non credo che sia utile allo scopo.

Si è detto da alcuni: potrà succedere che il difensore o il procuratore venga a trovarsi nella condizione di dover stilare antecedentemente al 16 settembre degli atti che verrebbero proprio a maturare il 16 settembre, e in considerazione di ciò verrebbe ad essere diminuito il periodo di riposo. Ma la Cassazione, in una sentenza che mi pare abbastanza motivata, particolarmente nella sentenza del 2 maggio 1967, n. 813, ha esaminato questo problema per dire che l'argomentazione non incide affatto su quelle che possono essere le apprensioni, perchè se da una parte il procuratore legale o il difensore è costretto a stilare uno o più atti prima del 16 settembre e particolarmente quegli atti che scadrebbero il 16 settembre o nei giorni immediatamente successivi, parimenti però, per converso, verrebbe a trovarsi in una situazione agevolativa allorché si tratti di termini che verrebbero a scadere entro il 31 luglio, perchè successivamente al 31 luglio, anche qualche giorno dopo il 31 luglio, non redigerebbe quegli atti.

Ci sarebbe quindi un certo compenso in quella che sarebbe l'attività precedente al 1° agosto e in quella che sarebbe l'attività successiva al 15 settembre. Questa è l'argomentazione che ha addotto la Cassazione per giustificare e per annullare questa apprensione.

Ora a me sembra che si possa ritornare alla dizione della legge del 1965 con l'aggiunta di cui al nuovo disegno di legge, e cioè con l'aggiunta relativa alla ripresa di decorrenza del termine. Noi interpreteremo

quella legge così come l'ha di fatto interpretata la Cassazione dicendo che è sospeso il corso dei termini che scadono in quel periodo, ma questi termini riprenderanno a decorrere dal 16 settembre.

Credo che così disciplinando la materia non ci sarebbero più delle difficoltà interpretative nè in dottrina nè in giurisprudenza.

Venendo poi agli articoli 2, 3 e 4, a me pare che qui si debba procedere a qualche emendamento. L'articolo 2 praticamente fa riferimento, pur non menzionandolo, all'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario. Tale articolo si esprime testualmente: «Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello e di tribunale trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che comunque presentano carattere di urgenza». L'articolo 2 del disegno di legge mi pare che faccia riferimento soltanto alle cause penali relative ad imputati detenuti e alla eventuale maturanda prescrizione del reato, mentre non concerne altri reati che presentino carattere di urgenza.

Quest'ultimo riferimento invece, implicito, vi è all'articolo 4, allorché si vogliono disciplinare i processi di competenza del pretore e quelli attribuiti all'esame del conciliatore, perchè lì il richiamo all'articolo 91 è completo, senza nessuna eccezione.

A me sembra che i reati aventi carattere di urgenza devono essere disciplinati nello stesso modo sia per quanto concerne quelli che pendono dinanzi ai tribunali e alle corti di appello sia per quanto riguarda quelli che si celebrano dinanzi alle preture. E quindi credo che su questo punto si debba procedere a qualche emendamento.

L'articolo 3 fa un espresso richiamo all'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, anzi, interpretando quello che in questo articolo si riferisce alla materia corporativa, ha voluto sostituire la dizione con un riferimento agli articoli 429 e 459 del Codice di procedura civile; praticamente si vuole disciplinare la materia che riguarda il lavoro e quella che riguarda la assistenza e la previdenza sociale.

Qui però mi nasce un dubbio in ordine alle controversie agrarie. Queste possono avere per oggetto rapporti disciplinati dal Codice di procedura civile, come rapporti di lavoro e così anche previsti dal Codice civile; ma possono anche avere riferimento a determinati rapporti che non siano di lavoro, quali quelli, ad esempio, che intercorrono nei confronti di chi non è coltivatore diretto. Ora, la legge del 2 marzo 1963, numero 320, all'articolo 5, nel disciplinare le controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie, ha disposto che la trattazione delle cause si svolga secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del Codice stesso in quanto applicabili. Dovremmo vedere quindi caso per caso se sia applicabile o meno il 429.

Ma in ogni caso, siccome l'articolo 3 del nuovo disegno di legge fa riferimento alle controversie previste in quei determinati due articoli del Codice di procedura civile, si può dire che facciano parte di queste cause anche quelle che si riferiscono alle controversie di natura agraria?

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. No.

F I L E T T I. Noi diciamo di no, ma a me pare che sia opportuno chiarire questo punto, perchè se la legge speciale del 1963 fa riferimento al rito di cui all'articolo 429, in sede di interpretazione potrebbe sorgere qualche dubbio.

Non mi sembra allo stato che io debba aggiungere altro. Ascolterò i colleghi per vedere cosa ne pensano della legge. Vedremo quindi se è il caso di intervenire successivamente quando passeremo all'esame degli emendamenti.

M A R I S. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi a me non pare che le considerazioni del collega Filetti siano pregevoli sotto il profilo tecnico. Per esempio, la critica che muove il senatore Filetti all'articolo 1 non tiene conto, a mio avviso, della ragione giuridica e della ragione pratica per cui sono stati fissati i termini processuali. Non c'è dubbio che i termini processuali per

presentare i motivi di appello in sede penale o per proporre appello dopo una sentenza civile sono fissati per consentire al difensore di realizzare con il proprio cliente tutti quei contatti necessari per reperire i documenti, per apprestare la difesa e cioè di scegliere, in definitiva, la via più opportuna per tutelare i diritti del proprio cliente.

Ora non c'è dubbio che una legge che difende il diritto degli avvocati ad un periodo di riposo non deve incidere sulla ragione per la quale sono stati previsti i termini processuali. Quindi se venti giorni sono necessari per presentare i motivi di appello, non c'è dubbio che questi venti giorni devono essere conservati integri per il difensore, indipendentemente dal periodo che egli dedica poi al suo riposo: se ha dieci giorni a disposizione prima del periodo feriale ne deve avere altrettanti, cioè altri dieci dopo tale periodo, in modo da realizzare quel periodo di tempo di venti giorni che il legislatore ha ritenuto congruo e indispensabile per consentire una giusta difesa, per consentire al difensore la ricerca, l'organizzazione di tutti gli strumenti di difesa di cui deve valersi nell'interesse del proprio cliente.

Ecco perchè a me pare che quel ragionamento della Cassazione ed il ragionamento del senatore Filetti non possano trovare acoglimento. Si deve difendere questo periodo feriale e, contemporaneamente, il periodo necessario per apprestare tutte le difese in sede penale da parte del difensore.

Quindi è giusto che il periodo feriale operi nell'ambito della legge, dei rapporti processuali come una vera e propria sospensione in modo che in quel periodo il decorso dei termini processuali sia sospeso per ricominciare subito dopo tale periodo. La formulazione della legge è chiara: parla di sospensione; quindi l'istituto della sospensione non dà luogo ad equivoci.

Per quanto concerne la seconda critica mossa dal senatore Filetti all'articolo 2, io ritengo parimenti che non abbia un pregio tecnico. Oltretutto sarebbe estremamente pericoloso affidare al magistrato in sede discrezionale, sia pure obbligandolo a motivare il suo provvedimento, lo stabilire una gerarchia di valori fra i beni giuridici pro-

tetti dalla norma penale. Se non c'è un detenuto, se non c'è una prescrizione (cause oggettive indiscutibili ed inopinabili di urgenza) non si può affidare al magistrato di stabilire se un furto, cioè il bene giuridico della proprietà leso in quel determinato caso concreto, ha natura di urgenza o se ha natura di urgenza invece il bene giuridico della libertà violato da chi ha commesso reati di violazione di domicilio o di violenza privata.

F I L E T T I . E perchè questo trattamento si dovrebbero usare nei giudizi di Pretura e non in quelli di Tribunale?

M A R I S . Non si deve usare per i giudizi civili, perchè nell'articolo 3 questa norma è complementare, cioè questa facoltà del giudice di dichiarare l'urgenza è una norma alla quale il giudice dovrà fare ricorso solo quando, in concreto, ravviserà, nel ritardo della trattazione della pratica, il pericolo di un danno nei confronti di una o dell'altra parte.

Per quanto concerne la terza considerazione, io penso che le controversie agrarie non siano concretamente configurate in un certo richiamo — ed ho presentato un emendamento a questo proposito — ma nello stesso tempo penso che se vi fossero controversie agrarie che presentino degli aspetti tali da costituire un pericolo o un danno per qualcuna delle parti in sede civile, il giudice avrà la possibilità di provvedere con l'ordinanza a dichiarare l'urgenza della causa e a farla discutere anche durante il periodo feriale. Mi pare quindi che nella sua sostanza la legge possa essere approvata, eventualmente con quelle modificazioni che potranno essere accolte, a proposito delle quali ho presentato emendamenti, che illustrerò quando passeremo all'esame degli articoli.

T O M A S S I N I . In linea generale sono perfettamente d'accordo sulla sostanza della legge e sulle sue finalità. In sede di discussione generale mi limito solo a prospettare dubbi che mi sono sorti alla lettura degli articoli. Per quanto concerne l'articolo 1 a me sembra che debba essere modifi-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 27ª SEDUTA (24 settembre 1969)

cato il periodo di tempo dal 1° agosto al 15 settembre sostituendolo con l'altro dal 15 luglio al 15 settembre, perchè se non erro quest'anno il Ministro ha emesso un decreto con il quale il periodo feriale in tutta Italia viene circoscritto dal 15 luglio al 15 settembre.

Ora, se si tratta di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dobbiamo riferirci, in concreto, anche per definire temporalmente il periodo feriale, al decreto del Ministro. Infatti se le ferie iniziano il 15 luglio e la sospensione decorre dal 1° agosto vengono sottratti al periodo feriale 15 giorni; richiamo l'attenzione su questo punto anche per armonizzare la presente legge alla norma generale. Sarebbe un controsenso emanare una legge con il titolo: « sospensione dei termini nel periodo feriale » e dare a questa una decorrenza diversa da quella prevista dal Ministero con decreto e cioè dal 1° agosto al 15 settembre.

Una perplessità ho avuto di fronte alla formulazione dell'articolo 2 il quale dice che in materia penale il precedente articolo (cioè la sospensione dei termini) non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti qualora essi o i loro difensori espressamente rinuncino alla sospensione dei termini.

Mi sono posto questo problema: il Codice di procedura penale in tema di rinunzia all'impugnazione conferisce tale facoltà solo alla parte privata, in questo caso al detenuto o ad un suo procuratore speciale. Non si ravvisa, cioè, nel nostro ordinamento processuale penale una analoga facoltà conferita al difensore. Ora io penso che, ad esempio, in caso di dissenso, cioè se il difensore rinunzia e il detenuto no o viceversa, dovremmo dare la prevalenza alla dichiarazione del detenuto e non a quella del difensore; occorrerebbe quindi in tal senso modificare l'articolo.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In questo caso si applicano le regole generali: la prevalenza sarebbe del difensore.

T O M A S S I N I. Ma la prevalenza del difensore è prevista per la impugnazione;

qui siamo in tema di rinunzia, il che è diverso; perciò io direi, in armonia con l'articolo 216 che parla di rinunzia all'impugnazione, che la facoltà di rinunzia spetta al detenuto che la può esercitare anche a mezzo di procuratore speciale; direi cioè di lasciare questa facoltà solo al detenuto e non al difensore.

M A R I S. Secondo me qui vale la manifestazione di volontà positiva, sia che rinunci il difensore sia che rinunci il detenuto.

T O M A S S I N I. Ho prospettato il problema perchè può avvenire che in sede di interpretazione, non essendo stata risolta la questione dal legislatore, ci si rifaccia per esempio alla norma generale.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In questo caso sarebbe il difensore a prevalere. Lei fa solo il caso del difensore che rinunzia e del detenuto che non vuole rinunziare!

T O M A S S I N I. Secondo me la rinunzia spetta solo al detenuto, in analogia all'articolo 206. Intendo proporre un emendamento in questo senso e prego la Commissione di esaminarlo. Sappiamo anche in che modo la Cassazione interpreta certe disposizioni. In sostanza dobbiamo chiarire il dubbio per evitare una eventuale discordanza, che offrirebbe poi, in sede pratica, l'occasione a dubbi interpretativi. Non si tratta di un pleonasma, più la legge è chiara e meglio è.

L U G N A N O. Ma la sospensione è sempre a vantaggio dell'imputato!

T O M A S S I N I. Ma poniamo il caso che l'imputato non voglia che si chiuda la sua istruttoria. Nelle norme concernenti la impugnazione, in caso di discordanza prevale la volontà del difensore, cioè la volontà positiva, come diceva prima il collega Maris. Se andiamo a leggere le norme sulla rinunzia all'impugnazione, che secondo me si avvicinano di più, per analogia, al caso che stiamo esaminando (cioè la rinunzia al-

la sospensione) la facoltà è attribuita unicamente all'imputato.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certo; perchè si tiene presente il suo interesse.

T O M A S S I N I. Allora, per evitare dubbi di interpretazione in caso di discordanza, io riterrei opportuno che in questa sede si dica che prevale o la volontà del difensore o quella del detenuto, oppure che il detenuto ha la facoltà di rinunciare, anche a mezzo del suo difensore. Evitiamo la eventualità che si verificano dubbi.

Penso comunque che non ci possa essere equiparazione tra la rinuncia alla sospensione e la dichiarazione di impugnazione.

Può accadere, ad esempio, che il detenuto non abbia interesse alla sospensione dei termini.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si capisce, il detenuto di solito non ha interesse alla sospensione.

T O M A S S I N I. Se il difensore invece dichiara che vuole la sospensione dei termini...

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È molto chiaro: i termini sono sospesi. Si tratta solo della rinuncia alla sospensione. Lei pone invece il caso di una discrezionalità nella sospensione. Ebbene no: la legge dice che i termini sono sospesi. Chi può rinunciare alla sospensione a favore dell'imputato? O l'imputato o il difensore, evidentemente...

F E N O A L T E A, *relatore*. In parole povere: se il detenuto rinuncia costringe il difensore a rinunciare alle ferie; se rinuncia il difensore, vuol dire che rinuncia alle ferie per propria volontà. Che contrasto c'è?

L U G N A N O. È raro che vi sia un detenuto che può avere interesse a rinunciare alla sospensione dei termini. L'avvocato de-

ve, diciamo così, seguirne la sorte, perchè è il detenuto il titolare del diritto. Non si tratta di un capriccio perchè il detenuto può non voler godere della sospensiva e desiderare di far subito appello; ed in realtà il detenuto generalmente desidera fare subito appello; è raro che vi sia un detenuto che non lo vuol fare subito, tanto è vero che noi diciamo sempre che bisogna operare in modo che le cose vadano avanti rapidamente. Come avvocati non possiamo riservarci il diritto di contrastare, per esempio, l'interesse del cliente.

T O M A S S I N I. Io faccio un'altra considerazione: il difensore rinuncia alla sospensione, mentre l'imputato non vuole la rinuncia. È un'eventualità. Ebbene, quale delle due volontà prevale? Possiamo accettare la tesi del collega Maris, nel senso che prevale la dichiarazione positiva? Comunque di questo potremo riparlarne. Io ho voluto soltanto prospettare il problema.

Un'altra questione, non di natura sostanziale, ma di natura tecnica, concerne l'articolo 3 e l'articolo 4. È mia convinzione che nel campo della tecnica legislativa si debba evitare il più possibile il riferimento ad altre leggi. All'articolo 3 per esempio si dice: « ... ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario... ». Ora, le leggi sono rivolte ai cittadini, non ai tecnici del diritto. Ebbene, un cittadino che voglia sapere quali sono le cause per le quali vale la sospensione e legga questa legge, si trova poi nella necessità di consultare l'ordinamento giudiziario. Ed allora non sarebbe più semplice e più chiaro, anzichè fare riferimento all'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, trascrivere i casi previsti dall'articolo stesso?

P R E S I D E N T E. Vi sono degli emendamenti in questo senso presentati dal senatore Maris.

T O M A S S I N I. Ho piacere di essere stato preceduto. Su questo punto dunque siamo d'accordo.

Un'ultima osservazione a proposito dell'articolo 5. Giustamente si dice: « In ma-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 27^a SEDUTA (24 settembre 1969)

teria amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato». Non sembra a voi opportuno estendere la norma anche ai procedimenti inibitori per la sospensione delle clausole di provvisoria esecuzione delle sentenze civili? In caso contrario l'esecuzione provvisoria della sentenza può essere fatta anche nel periodo feriale. Faccio un esempio. Il prefetto emana un provvedimento di urgenza e io ho 60 giorni di tempo per ricorrere al Consiglio di Stato. Siamo in periodo feriale e si sospendono i termini ordinari. Con l'articolo 5 di questa legge si dice che, per quanto riguarda il procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato, l'articolo 1 non si applica, quindi il procedimento può, anzi deve essere iniziato immediatamente. Ora mi domando: questo non può valere anche per la sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze?

Nel caso in cui non si stabilisca, la sentenza può essere provvisoriamente eseguita; ma allora cosa accade?...

M A R I S . Si fa appello e si chiede al giudice che dichiari l'urgenza con ordinanza motivata non impugnabile.

T O M A S S I N I . Allora tanto vale specificarlo.

Con questo ho finito e mi auguro che i dubbi espressi vengano chiariti in sede di discussione degli articoli.

P E T R O N E . Desidero fare un'osservazione. Rispetto alla legge attualmente vigente qui abbiamo una novità che apparentemente è stata suggerita dal fatto che le cause in materia di lavoro e in materia previdenziale dovrebbero avere un carattere di urgenza per la loro stessa natura, mentre di fatto — mi riferisco in specie alla situazione dell'Italia meridionale — sappiamo tutti che il 90 per cento delle sentenze che vengono emesse dai tribunali nei capoluoghi di provincia sono sentenze in materia previdenziale, sentenze INPS. E quando dico il 90 per cento esagero in difetto, non in eccesso.

Ora, se questa legge ha la finalità di dare una certa tranquillità ai difensori per consentire loro di allontanarsi dalla sede senza pregiudicare l'interesse delle parti, bisogna evitare che invece di agevolare il lavoratore lo si danneggi. Di fatto, nel passato, la questione dell'urgenza era superata perchè nel periodo feriale non si notificavano sentenze: le notifiche avvenivano dopo. Ma adesso può verificarsi il caso che vengano notificati gruppi di sentenze.

Il termine per l'appello scade il 15 agosto, il termine limite scade il 15 settembre (ho fatto un'ipotesi ma ci possono essere termini anche più abbreviati proprio nel periodo in cui l'avvocato sta in ferie) e quindi tutto questo anzichè agevolare i lavoratori si ritorce a loro danno. Si è verificato già, infatti, che tra queste cause che alcuni definiscono di bassa macelleria, ve ne sia qualcuna che viene pregiudicata per l'assenza dell'avvocato. Allora io pongo un quesito alla Commissione: vale la pena di portare questa innovazione? Nel campo dei casi previsti dall'articolo 91 — lo dicevamo prima e lo diciamo ora — forse potremmo anche fare qualche cosa in materia agraria (in materia amministrativa non mi sembra che una sospensione sia molto grave), però per queste cause, che sono poi il grosso del lavoro dei tribunali dei capoluoghi di provincia, quando noi diciamo che esse non sono sospese di fatto per il campo civile al livello di questi tribunali, per l'Italia meridionale non disponiamo niente. Teniamo dunque ben presente questo problema.

Z U C C A L A' . Vorrei fare una brevissima considerazione da sottoporre alla Commissione. Nell'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario mi pare che ci sia questa esenzione prevista dalla legge. Si parla anche di procedimenti in materia cautelare. Prendiamo il caso di un sequestro conservativo o giudiziario eseguito il 10 agosto per cui entro 15 giorni si debba fare la citazione di convalida. Il quesito che io sottopongo alla Commissione è questo: è proprio essenziale, una volta fatto il sequestro conservativo, questa citazione di convalida per cui l'avvocato deve rientrare dalle ferie per farla? Fatto il provvedimento cautelare non c'è più

questa urgenza poichè il creditore si sarà garantito.

M A R I S . Il mio emendamento propone di sopprimere questo punto.

F I N I Z Z I . Io avrei da fare delle osservazioni più che altro di carattere formale, ed in particolare una, su quanto ha detto il collega Zuccalà. Io ritengo che i provvedimenti cautelari siano da esaminare con molta attenzione perchè implicano conseguenze che possono essere tremendamente eversive dei diritti di chi subisce questi provvedimenti. Non stiamo qui a fare considerazioni di classe o di categoria, a fare distinzione fra creditore e debitore per concludere che il creditore va difeso ad ogni costo. Una volta che questi si è assicurato il provvedimento a suo vantaggio, non vi è necessità di altri provvedimenti tali da immobilizzare una azienda, creando un autentico terremoto nei confronti di chi li subisce. Anzi, a questo proposito, vi sono degli avvocati poco scrupolosi, che si servono di questi provvedimenti allo scopo di creare un ostacolo che comporta tutta una serie di conseguenze gravissime; e tutto questo per far arrendere chi subisce la pretesa. Noi andiamo ad instaurare un ritardo abbastanza notevole rispetto alla brevità del termine imposto dal Codice (anche per esigenze insite in quella norma e cioè che più rapidamente possibile tali questioni vengano esaminate e decise per la consapevolezza che esse comportano gravissimi pregiudizi). Dobbiamo pensare che un sequestro conservativo di un'azienda, oppure di determinati macchinari, comporta spesso un dissesto e le conseguenze sono irreparabili, nè purtroppo vi sono delle norme che suffraghino validamente e sufficientemente agli inconvenienti che l'interessato ha subito. Pertanto io andrei molto cauto nel fare questa esclusione, proprio in considerazione del rischio che questo mezzo non venga adoperato con lealtà ed onestà e diventi addirittura un mezzo pressante e coercitivo, in mano di avvocati con pochi scrupoli, contro e non a favore della giustizia.

M O N T I N I . Io vorrei dire soltanto poche parole riferendomi a quanto osservava

prima il senatore Filetti. Se non vado errato, nel testo c'è una incongruenza, ed esattamente all'articolo 2, circa la discrezionalità del magistrato penale. Io do atto che vi sono valide ragioni per discutere su questa discrezionalità e negarla quando non si tratti di detenuti; il fatto è però che quanto non è previsto per il processo in tribunale è invece previsto per il processo in pretura. Ora qui bisogna trovare una forma migliore, vale a dire o affermare questa discrezionalità nell'uno e nell'altro caso oppure no; altrimenti non vedo per quale ragione il Presidente del tribunale non possa fare quello che invece il Pretore può fare.

D E L L ' A N D R O . A me — invece — questa distinzione pare logica, poichè in pretura, in cui vi sono cause penali in prima istanza, è ammissibile questa estraneità; non così nel tribunale dove la situazione è diversa.

M O N T I N I . Va bene, io facevo soltanto notare la cosa.

F E N O A L T E A , relatore. Mi limito a dire che la discussione non ha provocato un mutamento di giudizio, per quanto mi riguarda. Ritengo che sia opportuno approvare il disegno di legge così com'è stato proposto anche per considerazioni di carattere generale. Alcune delle osservazioni avanzate dagli onorevoli colleghi sono anche fondate, ma dobbiamo innanzitutto metterci in mente che questa legge è destinata a sostituire una legge vigente che è difettosa. In secondo luogo, se si vuole ottenere l'*optimum*, cioè che gli avvocati e i procuratori abbiano la garanzia assoluta delle loro ferie, non abbiamo che da fare una legge di due righe in cui si stabilisca che per due mesi gli uffici erariali sono chiusi e che chi li riapre è condannato alla reclusione. In tal modo la questione sarebbe chiusa e non se ne parlerebbe più. Ma evidentemente il legislatore ha proceduto e procederà, anche in questa occasione, con criteri diversi, tenendo conto da un lato dell'interesse dei professionisti, i quali hanno diritto di avere garantito il riposo feriale, e dall'altro delle esigenze delle

parti. Anche per questo la legge parla di termini processuali e non di altri termini.

Il collega Tomassini ha fatto il caso dell'inibitoria che è giusto considerato in sè e per sè. Ma se apriamo le dighe dobbiamo tener presente anche i casi dei termini sostanziali, dei termini che non sono processuali, come ad esempio quelli di decadenza o di prescrizione, che maturano durante questo periodo e dobbiamo sospendere anche quelli. Io non sono d'accordo con la proposta del senatore Tomassini di anticipare il periodo al 15 luglio. Ci lamentiamo sempre che la giustizia non si muove: vogliamo ancora prolungare questo periodo di inattività? Domani i giornali potrebbero uscire col seguente titolo: gli avvocati sono autorizzati a sospendere ogni attività per due mesi.

T O M A S S I N I . L'ha sospesa il Ministro con sua autorizzazione.

F E N O A L T E A , *relatore.* Le ferie sono in parte destinate allo smaltimento del lavoro in corso, cosa che non si può dire nel caso delle ferie degli avvocati. Quindi c'è un motivo perfettamente plausibile perchè il termine sia più corto.

Come ho già detto, mi pare che, modificare la legge per ragioni non sostanziali e rimandarla ancora una volta alla Camera, non sia la migliore delle soluzioni. Concludo quindi per l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi riservo di intervenire in sede di esame dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° ago-

sto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Tropeano un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « di diritto ». Si propone inoltre di sopprimere la seconda parte del primo comma iniziando dalle parole: « e riprende a decorrere ».

Sempre da parte del senatore Maris è stato presentato al secondo comma un emendamento tendente a sostituire le parole « dall'articolo 201 del Codice di procedura penale » con le altre: « per la presentazione dei motivi di impugnazione previsto dal Codice di procedura penale ».

F I L E T T I . A me pare che sia opportuno decidere prima di tutto se questa sospensione dei termini debba riguardare soltanto i termini che scadono entro quel periodo o anche quelli che scadono successivamente. Poi si potrà parlare di tutto il resto.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal senatore Filetti un emendamento tendente a sostituire la prima parte dell'articolo stesso con le parole: « Il corso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre di ciascun anno è sospeso di diritto durante tale periodo ».

P E T R O N E . Questa interpretazione l'ha data la Cassazione.

F I L E T T I . Ho già chiarito la ragione di questo emendamento. Secondo me questa sospensione non dovrebbe riguardare i termini che scadono successivamente a quel periodo. Quindi io insisto per l'accoglimento di questo emendamento.

LUGNANO. E se scadono i termini tra il 1° agosto e il 15 settembre che cosa succede?

FILETTI. Si sommano ai precedenti.

LUGNANO. Mi pare che il senatore Filetti dica delle cose sulle quali possiamo essere d'accordo ma che sono state formulate in modo non chiaro. Il relatore diceva che il senatore Filetti era d'accordo con l'interpretazione della Cassazione, ma invece a me non pare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Filetti.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'illustrazione degli emendamenti presentati dal senatore Maris.

MARIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che per ragioni di tecnica legislativa si debba evitare di rendere i provvedimenti ridondanti di parole inutili. Dire per esempio che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto significa aggiungere due parole, e precisamente « di diritto », che non hanno nessun significato. Infatti se la legge stabilisce che il termine è sospeso è chiaro che si tratta di una sospensione *ope legis*. Non vedo quindi che significato possa avere l'aggiunta di quelle due parole. Ritengo che per la correttezza formale sia sufficiente dire che il termine è sospeso da tale periodo a tale periodo. È inutile aggiungere, ripeto, le parole « di diritto » poichè non si tratta di una sospensione di fatto. Infatti l'alternativa è tra una sospensione di diritto e una sospensione di fatto. Questa è la ragione del primo emendamento.

Propongo inoltre di sopprimere anche la seconda parte del primo comma dalle parole: « e riprende a decorrere ». Qui non si fa altro che spiegare al colto pubblico e all'inculta guarnigione che cosa significhi la sospensione.

ZUCCALA'. Questo chiarisce l'interpretazione restrittiva della Cassazione.

MARIS. Nella legge precedente non si parlava di sospensione del termine da un dato periodo a un altro periodo, ma si stabiliva che erano sospesi i termini scadenti in un dato periodo. Ecco da che cosa derivava l'equivoco. Se noi invece diciamo che in quel periodo che va da quel dato giorno a quell'altro giorno i termini sono sospesi, indichiamo tutto ciò che è necessario per avere una perfetta chiarezza e intelligenza della norma e non c'è bisogno di aggiungere niente altro.

TOMASSINI. Comunque questa aggiunta non nuoce.

MARIS. Che non nuoccia siamo tutti d'accordo. Ogni volta che facciamo le leggi, dobbiamo spiegare il senso delle parole. Io ritengo che voi siate tutti d'accordo con quello che io ho detto perchè le ragioni che mi opponete sono di ordine pratico.

La ragione dell'emendamento al secondo comma è questa: noi dobbiamo perdere — riprendo il discorso del senatore Tomassini — la cattiva abitudine di riferirci, ogni volta che facciamo una norma, ad una legge precedente, fors'anche ad una norma che tra poco tempo non esisterà più; per cui l'interprete dovrà poi andare a cercare nel nuovo Codice di procedura penale qual è l'istituto che corrisponde all'istituto soppresso. Questa è la prima ragione per la quale ho presentato tale emendamento; la seconda è il fatto che facciamo leggi che servono solo ai chierici, e il problema del linguaggio nelle leggi, che è anche un fatto di democrazia, non lo risolviamo. La legge invece deve essere comprensibile anche a colui che non è avvocato. Leggendo per esempio, come propongo io, « la sospensione si applica per il termine relativo per la presentazione dei motivi di impugnazione previsto dal Codice di procedura penale », si comprende cosa si vuol dire; leggendo invece « si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del Codice di procedura penale », non si sa a che cosa ci si riferisce.

Ecco la ragione dei due emendamenti da me presentati.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 27ª SEDUTA (24 settembre 1969)

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, dopo le opinioni espresse dai colleghi, insiste negli emendamenti al primo comma?

M A R I S . Faccio una proposta, signor Presidente, se mi è consentito: poichè è possibile che altri emendamenti vengano accolti, accantoniamo questi. Infatti, se il provvedimento dovesse tornare alla Camera, potremmo anche trovare utile perfezionare la legge sul piano formale.

F E N O A L T E A , *relatore*. Io devo dire, anche per la chiarezza della discussione, che sono contrario agli emendamenti presentati dal collega Maris. Devo inoltre ribadire, con tutta la amicizia che mi lega al senatore Maris, che il primo articolo deriva dall'amalgama di tre emendamenti, (amalgama che feci io che avevo l'onore di essere al suo posto, signor Presidente), di cui uno del senatore Maris, che recava l'aggiunta delle parole: « di diritto ».

M A R I S . Anch'io ho votato quell'articolo.

F E N O A L T E A , *relatore*. Allora avevamo sott'occhio le mille e una interpretazioni delle corti giudicanti che ci posero nella necessità di essere anche sovrabbondanti nello specificare il senso e la portata delle disposizioni, altrimenti si sarebbe avuto il caos completo. Inserimmo pertanto le parole « di diritto » per specificare che non occorre nessun atto di parte.

Sono d'accordo sulla necessità di evitare i richiami numerici nelle leggi, però non dimentichiamo che in materia di rinvio ai codici si cita sempre l'articolo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che il senatore Maris abbia ragione, però non avverrà mai che si faccia una legge di pronta comprensione per i profani.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, lei pertanto ritira gli emendamenti al primo comma?

M A R I S . Sì, per le ragioni esposte dal senatore Fenoaltea.

P R E S I D E N T E . Rimane allora l'emendamento al secondo comma dell'articolo 1 che lei, senatore Maris, ritiene opportuno accantonare.

M A R I S . Lo sottopongo al suo giudizio; se lei ritiene di accantonarlo, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Resta dunque stabilito di accantonare tale emendamento e di conseguenza la votazione dell'articolo 1.

Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'articolo 1, o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

T O M A S S I N I . Le osservazioni che ho espresso in sede di discussione generale non le traduco in un emendamento, anche per le ragioni formulate dal relatore, però non posso esimermi dall'avanzare perplessità per quanto riguarda la mancata precisazione della forma della rinuncia alla sospensione dei termini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati

nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.

È stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari ed ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, nonchè alle cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, alle controversie di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Nelle cause e nei procedimenti rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza ».

M A R I S . Signor Presidente, l'emendamento che io ho presentato non trae ragione soltanto dall'opportunità di non far riferimento sempre a precedenti leggi: ma anche da altre ragioni sostanziali che io vorrei illustrare, e poichè modifico in parte sia i richiami contenuti nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario sia gli articoli 429 e 459, non vorrei che tale modificazione sembrasse soltanto formale.

Richiamo pertanto, onorevoli colleghi, la vostra attenzione proprio sulle modificazioni di sostanza. Per esempio, l'articolo 429 e l'articolo 459 dichiarano, per scelta del legislatore, come urgenti le controversie individuali di lavoro. Io, nel mio emendamento, parlo di controversie di lavoro, sopprimendo la parola « individuali ». Infatti noi abbiamo all'esame del Senato un disegno di legge sullo Statuto dei diritti dei lavoratori e altri disegni di legge del genere: un orientamento comune a tutti i gruppi politici e a tutti i sindacati è quello di dare a questi ultimi, non titolari diretti del diritto leso, la possibilità di promuovere, nella controversia indivi-

duale di lavoro, le cause che possono impersonalmente valere per tutti.

Cioè, poniamo il caso di una controversia che attiene ad una interpretazione di una norma contrattuale per quanto riguarda un premio: risolta tale questione, essa sarebbe risolta per tutti i dipendenti di quella azienda; *grosso modo* questa è l'impostazione di tutti i disegni di legge in materia di Statuto dei lavoratori che sono all'esame del Senato

Ora, se noi facciamo questo richiamo alla norma processuale, se cioè ci richiamiamo all'articolo 429 del Codice di procedura civile, facciamo un riferimento soltanto a controversie individuali e pertanto in futuro potremo sottrarre a questa scelta di urgenza quelle controversie che interessano categorie più vaste di lavoratori. A me pare sia più giusto, quindi, dichiarare urgenti le controversie di lavoro per la loro intrinseca natura, indipendentemente dal fatto se siano o meno « individuali ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Qualora approvassimo questa norma, le controversie sarebbero sempre individuali. Le controversie di lavoro si distinguono in individuali e collettive; quelle individuali sono proposte da alcuni, siano essi lavoratori o sindacati.

M A R I S . Non vorrei che attraverso il termine individuale si potessero creare delle confusioni.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non credo.

M A R I S . Questa era una ragione. L'altra ragione si riferisce all'articolo 92 che a mio avviso riconosce come urgenti controversie relative ad alcune questioni che successivamente per scelta del legislatore non sono state più ritenute tali. Per esempio, se noi facciamo richiamo puramente e semplicemente all'articolo 92 finiamo per dichiarare urgenti le cause civili relative agli alimenti. Si stabilisce che è giusto e lo si inserisce nel richiamo più analitico alla materia.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 27^a SEDUTA (24 settembre 1969)

Mi riferisco per esempio ai procedimenti cautelari.

Nel mio emendamento non ho più fatto questo richiamo per le ragioni espresse anche dal senatore Zuccalà. Se nel corso del periodo feriale io ottengo un provvedimento cautelare di sequestro conservativo o un provvedimento di sequestro giudiziario, l'urgenza è dell'esecuzione del provvedimento, ma l'iscrizione al ruolo e la notificazione della citazione per la convalidazione sono partecipati di un procedimento generale di urgenza.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se lei ammette l'urgenza nell'attuazione non può non ammettere l'urgenza nella convalida.

M A R I S. Se noi guardiamo più addentro alle cose giungiamo ad una migliore valutazione. Io mi rendo perfettamente conto del fatto che a prima vista questo è il sentimento che colpisce tutti, ma in sostanza si iscrive dopo 15 giorni, si notifica la citazione e si fissa una udienza di comparizione dopo due mesi.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A questo proposito ci sarebbe da fare tutto un discorso.

M A R I S. Altra materia sottratta era lo sfratto. Anch'io credo che non sia urgente mettere uno fuori di casa! Anzi mi pare che se c'è un caso in cui non v'è urgenza è proprio questo.

Un tempo nel rapporto tra inquilino e padrone di casa chi era tutelato era soprattutto il padrone. Ma sono passati da allora quasi 30 anni e la coscienza pubblica è andata modificandosi; ed oggi, nella nostra temperie sociale, non riteniamo più urgente questa tutela immediata, drastica del padrone di casa. Ecco perchè io penso che lo sfratto può utilmente essere sottratto, come scelta del legislatore.

In concreto poi il magistrato potrà anche esaminare, nel conflitto fra le parti, i

pericoli, potrà anche dichiarare l'urgenza di quel provvedimento, potrà ricorrere a tanti altri procedimenti civili, ma come scelta del legislatore non mi sembra giusto.

F E N O A L T E A, relatore. Signor Presidente, gli argomenti del collega Maris sono degnissimi di considerazione; però quanto all'ultimo a cui egli ha accennato faccio osservare che comunque la norma, così com'è, non si riferisce all'esecuzione. L'esecuzione e tutta la fase di graduazione sono fasi amministrative, quindi non c'entrano con i termini processuali.

Pure lo sfratto è un procedimento amministrativo, e non c'entra con i termini processuali, per cui è materia estranea al disegno di legge.

Sono anch'io d'accordo con il collega Maris per quanto egli ha detto in riferimento alle controversie di lavoro, ma sono anche d'accordo con il Sottosegretario sul fatto che si tratta di sostituzione processuale individuale, non collettiva.

Pur concordando con le idee espresse dal collega Maris, non mi pare che sia indispensabile procedere a questi emendamenti. Quindi, anche per evitare di rimandare alla Camera il disegno di legge, ritengo che i termini da esso previsti possano essere mantenuti.

M A R I S. Io potrei modificare l'emendamento, includendo quello che avevo escluso.

Z U C C A L A'. Allora si ritornerebbe all'articolo 92. Non vale la pena apportare questo emendamento.

M A R I S. No, resta sempre soppresso lo sfratto. C'è la ragione generale che ci induce ad essere più espliciti.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io poi dovrò essere contrario per alcuni aspetti al provvedimento, come dirò alla fine. Non vorrei adesso sollecitare l'iter del provvedimento invitando a non rimandarlo alla Camera, perchè un mio intervento in questo

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 27ª SEDUTA (24 settembre 1969)

senso sarebbe contraddittorio. Quindi preferisco rimettermi alla Commissione su questo punto.

M A R I S . Mantengo l'emendamento includendo i provvedimenti cautelari. Si dirà pertanto: « In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause relative agli alimenti e ai procedimenti cautelari di opposizione e di esecuzione ».

T R O P E A N O . In fondo dobbiamo tener presente che le istanze degli sfratti vengono fuori verso la fine di agosto; cioè i contratti consuetudinari scadono alla fine di agosto.

Z U C C A L A' . Quando non c'è udienza.

T R O P E A N O . Lasciamo stare l'udienza. Noi dovremmo avere centinaia di cause di convalida di sfratto entro il 31 agosto, cioè proprio nel periodo delle ferie.

F I L E T T I . Non ne avremmo neppure una, perchè essendoci la graduazione lo sfratto non verrà mai eseguito.

T R O P E A N O . Qui si tratta della convalida.

F I L E T T I . La convalida richiede un provvedimento che va eseguito.

F E N O A L T E A , *relatore*. Mi pare che ci sia un equivoco. Non è che la sospensione operi sul giudice, cioè che lo costringa a sospendere la sua attività; essa consente all'avvocato di non fare determinati atti. Quindi non ritengo possa applicarsi alle cause di sfratto.

F I L E T T I . Noi abbiamo detto, all'articolo 1, che non decorrono i termini.

D E L L' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non si applica l'articolo 1 in questo caso e allora i termini decorrono.

T O M A S S I N I . Noi vogliamo che si applichi l'articolo 1 anche in questo caso.

M O N T I N I . Non in tutti gli sfratti vi è una parte debole, come per esempio quelli che riguardano società. Ora, per gli sfratti in cui c'è la parte debole, il legislatore ha previsto altre situazioni, che in qualche modo servono a superare quello che è detto in questa legge. In questo modo noi terremmo libera la posizione per quelle situazioni che non hanno niente a che vedere con gli sfratti in cui c'è la parte debole.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione dell'emendamento?

M A R I S . È una questione di fondo, quella degli sfratti; pertanto non ci sentiamo di ritirare questo emendamento. Abbiamo già aderito ad altre osservazioni, specie per quanto riguarda i provvedimenti cautelativi, ma per quanto riguarda gli sfratti la questione è di fondo e su di essa riteniamo di dover insistere.

P R E S I D E N T E . Avete trasformato completamente l'articolo, almeno per quanto riguarda la forma.

M A R I S . L'emendamento corrisponderebbe esattamente all'articolo 3 perchè richiamerebbe esplicitamente gli articoli 92, 429 e 459; solamente nel riproporre tali articoli esplicitamente omette gli sfratti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, nel testo così formulato:

« In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari ed ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, nonchè alle cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, alle controversie di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Nelle cause e nei procedimenti rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, il giudice,

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 27^a SEDUTA (24 settembre 1969)

con ordinanza motivata non impugnabile, dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza ».

(Non è approvato).

Segue un emendamento all'articolo 3 presentato dal senatore Filetti tendente ad aggiungere il seguente comma: « Alle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie si applica la sospensione dei termini previsti dal predetto articolo 1 ».

F I L E T T I . Ho già illustrato prima questo emendamento ma vorrei aggiungere due parole. Le controversie agrarie possono anche considerarsi come controversie di lavoro, contemplate all'articolo 429. Se noi non lo diciamo espressamente, in sede interpretativa potranno verificarsi divergenze di giurisprudenza, perchè secondo alcuni potrebbero essere cause di lavoro e quindi incluse nell'articolo 429, per cui si applica l'articolo 3; secondo altri potrebbero non essere cause di lavoro. Pare che la Commissione propenda nel senso che per queste cause sia valida la sospensione dei termini.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se le controversie agrarie atterranno al lavoro o alla previdenza rimarrà applicabile l'articolo 2, diversamente no.

F I L E T T I . Si sa come vanno queste cose: per chi è attore nel giudizio potrebbe essere una causa non di lavoro, in quanto considera il convenuto non come coltivatore diretto; mentre per l'altra parte è una causa di lavoro. Così si sospendono o meno i termini.

S A L A R I . L'articolo 429 dice espressamente che le cause di mezzadria sono cause di lavoro.

F I L E T T I . Ci possono essere cause d'affitto che non sono cause di lavoro, come per esempio l'equo canone, e poichè sia le une che le altre sono disciplinate con legge del 1963, se noi usiamo la dizione generica

del richiamo all'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario ci troveremo nella situazione di non poter interpretare nella maniera precisa la disposizione sulla controversia agraria.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ci si deve regolare secondo le norme dell'articolo 429 e seguenti; non mi pare ci possano essere difficoltà interpretative.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il suo parere.

F E N O A L T E A , relatore. Sono contrario in primo luogo perchè il concetto di controversia agraria non è riconducibile all'unità, in secondo luogo perchè abbiamo già aperto varie falle. Ora, se lo scopo è quello di chiudere queste falle, non mi sembra opportuno creare le premesse per ulteriori eccezioni.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi rimetto al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

Su questo articolo hanno presentato emendamenti i senatori Maris e Tropeano ed il senatore Filetti.

Do lettura dell'emendamento Maris e Tropeano, sostitutivo dell'articolo 4:

« Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause di competenza del pretore e del conciliatore ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 27^a SEDUTA (24 settembre 1969)

M A R I S . Ritiro l'emendamento per evitare di ritardare l'iter del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Do ora lettura dell'emendamento del senatore Filetti, il quale propone di sostituire le parole: « alle cause prevedute » con le parole « ai processi civili preveduti ».

Il senatore Filetti mantiene il proprio emendamento?

F I L E T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

A questo punto, non essendo stati approvati emendamenti dobbiamo considerare ritirato l'emendamento del senatore Maris all'articolo 1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1 che era stato precedentemente accantonato.

(È approvato).

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo deve sottolineare che la *ratio* che ispirò la legge del 1965 fu quella di concedere agli avvocati un periodo di riposo; a quella *ratio* fece riferimento l'articolo 1 della legge del 1965, con la quale si dispone che il corso dei termini processuali scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre è sospeso fino a questa ultima data. L'attuale proposta estende invece la *ratio* dell'articolo 1 della legge del 1965.

A rigore, essendo la sospensione dei termini un istituto eccezionale, essa può essere realizzata solo nei limiti della *ratio* della eccezionalità e poichè tale *ratio* riguarda le ferie per i professionisti, la sospensione dovrebbe essere valida solo per consentire quelle ferie per un mese e mezzo. Pertanto il Governo dovrebbe essere contrario alla proposta di legge.

Mi rendo conto peraltro delle osservazioni che sono state anche qui riproposte da alcuni senatori. Si dice cioè: la legge desidera che si abbiano alcuni giorni liberi per la proposizione di alcune istanze, per il compimento di alcuni atti, e questi giorni devono essere completamente liberi per l'espletamento di tutte le attività necessarie, consultazioni di enti eccetera. Questa ragione mi convince della opportunità della proposta; però dobbiamo dire che la ragione non è quella di consentire il periodo di ferie agli avvocati; ci sono anche altre perplessità. Esse riguardano per esempio l'articolo 2, ove si rimette alla discrezione solo del difensore o dell'imputato, cioè di una parte, la rinuncia alla sospensione dei termini (e nel procedimento penale non si fanno valere certo solo gli interessi della parte privata), ma ci sono anche quelli della parte pubblica.

Pertanto non è molto corretto rimettere alla discrezione della parte privata questa decisione in ordine alla scelta tra sospensione o rinuncia.

Devo dire che ho seguito attentamente la discussione generale che si è svolta qui e ho anche letto gli atti della discussione che si è svolta alla Camera dei deputati. Ora, preso atto delle osservazioni che sono state fatte e delle conclusioni del relatore, conformemente a quanto il Governo ha fatto nell'altro ramo del Parlamento concludo rimettendomi al voto della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,15.